- REGOLAMENTI

COMUNE DI CERTALDO

Provincia di Firenze

******

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaotto e questo giorno ventitre del mese di Ottobre, alle ore 21,55 in seconda convocazione, nella sala consiliare, previo avviso regolarmente notificato, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato in sessione straordinaria in seduta pubblica.

DELIBERAZIONE

N. 96

23.10.2008

OGGETTO: POLITICHE PER GLI STRANIERI - Regolamento Istitutivo della Consulta degli Stranieri - Modifica.

Sono presenti, dei n. 20 consiglieri assegnati al Comune, n. 14 come segue:

	Presenti	Assenti
Latini Denise		X
Turbini Alessio	X	
Capecchi Federigo	X	
Campatelli Giovanni	X	
Signorini Massimiliano	X	
Benincasa Cristina	X	
Ferrara Giuseppe		X
Campriani Angelita	X	
Casini Stefano		X
Senesi Massimo	X	

	Presenti	Assenti
Nencioni Walter	X	
Senesi Paola	X	
Migliorini Enzo	X	
Fedi Alessandro	X	
Spini Andrea		X
Agostini Gianfranco		X
Ciampolini Filippo	X	
Bazzani Massimo		X
Giglioli Giuseppe	X	
Bellucci David	X	
Ed il Sindaco *Campinoti Andrea*	X	

PRESIEDE il Sig. Campatelli Giovanni

PARTECIPA il Segretario Generale dott. Antonio Favara, incaricato della redazione del presente verbale

SCRUTATORI: Bellucci – Ciampolini – Nencioni

ASSESSORI PRESENTI: Betti Francesco – Gabbrielli Cristina – Iozzi Carlo – Aliberti Carmine - Canonici Antonella

OMISSIS

Al momento della votazione risultano presenti n. 15 consiglieri ed assenti i consiglieri Signorini, Latini, Ferrara, Bazzani, Agostini e Spini.

(N. 96)

OGGETTO: POLITICHE PER GLI STRANIERI - Regolamento Istitutivo della Consulta degli Stranieri - Modifica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente per oggetto "POLITICHE PER GLI STRANIERI - Regolamento Istitutivo della Consulta degli Stranieri - Modifica.";

VISTO l'allegato parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000 n.267 del responsabile del settore Servizi alla Persona in ordine alla regolarità tecnica;

Con votazione espressa per alzata di mano dal seguente esito:

PRESENTI	n. 15
ASTENUTI	n. 2 (Ciampolini, Giglioli)
VOTANTI	n. 13
VOTI FAVOREVOLI	n. 13
VOTI CONTRARI	nessuno

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione di seguito riportata:

"IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 13 in data 26 gennaio 2006, esecutiva, con la quale veniva approvato il regolamento istitutivo della Consulta degli Stranieri o Apolidi residenti nel Comune di Certaldo;

Considerato che sono emerse alcune problematiche nello svolgimento dell'attività della Consulta dei cittadini stranieri o apolidi diretta alla elaborazione di progetti e di iniziative attinenti alle politiche per gli stranieri;

Rilevato che di particolare rilievo si presenta la difficoltà di raggiungere il quorum necessario per la validità delle sedute della consulta ;

Ritenuto di intervenire sul testo del regolamento vigente, come sopra approvato, apportando le necessarie modifiche atte ad assicurare una regolare e proficua attività della consulta;

Atteso che le modifiche concernono principalmente:
- l'introduzione dell'istituito della seconda convocazione al fine di rendere valide le assemblee con un numero minore di presenze;

- la previsione, in caso di assenza di presidente e di vicepresidente, della partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale del consigliere eletto con il maggior numero di voti;
- l'introduzione dell'istituto della surroga dei componenti della Consulta dopo tre assenze non giustificate;
- la limitazione ad un anno della durata della carica di Presidente con possibilità di rielezione;

Ritenuto di apportare al regolamento della consulta dei cittadini stranieri o apolidi le modifiche specificate nella parte dispositiva;

Visto il vigente statuto comunale e, segnatamente, gli articoli 18 bis e 54 bis;

Visto il TUEL approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

DELIBERA

1) Di apportare al regolamento della consulta dei cittadini stranieri o apolidi approvato con la deliberazione consiliare esecutiva n. 13 del 26 gennaio 2006 le seguenti modifiche:
- Al primo comma dell'art. 5, dopo le parole " a maggioranza dei componenti", si aggiungono le seguenti parole "**in 1^ convocazione, oppure a maggioranza dei presenti, in 2^ convocazione,** ";
- al secondo comma dell'art. 5, dopo le parole " a maggioranza dei componenti", si aggiungono le seguenti parole "**in 1^ convocazione, oppure a maggioranza dei presenti, in 2^ convocazione,** ";
- al primo comma dell'art. 6 dopo le parole "in sua assenza," si aggiungono le seguenti parole "**o il Consigliere eletto con maggior numero di voti in assenza di entrambi,** ";
- al secondo comma dell'art. 8 dopo le parole "in caso di" si aggiungono le seguenti parole "**assenza a tre convocazioni consecutive della Consulta (a distanza di almeno 30 gg. tra di esse) senza giustificato motivo,** " e si aggiunge il seguente periodo:

"**Nel caso dell'assenza, la Consulta invierà all'interessato la comunicazione dell'avvio del procedimento di sostituzione, specificandone i motivi, dandone nel contempo notizia al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale.**
Il consigliere interessato, entro 10 gg. dal ricevimento della suddetta comunicazione , dovrà far pervenire al Presidente della Consulta la motivazione delle assenze dandone contemporaneamente notizia al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale.
La mancata presentazione della giustificazione dell'assenza entro i termini previsti o il mancato accoglimento delle giustificazioni prodotte dà luogo alla pronuncia di decadenza da parte della Consulta . "
";
- Il primo comma dell'art. 9 è sostituito dal seguente "**Il Presidente viene eletto dalla Consulta in prima votazione, a maggioranza assoluta dei componenti. Se dopo due votazioni non viene raggiunta la maggioranza richiesta, è sufficiente la maggioranza dei presenti. Il Presidente rimane in carica per un anno ed è rieleggibile. Dopo l'elezione del Presidente, la Consulta procede immediatamente all'elezione del Vicepresidente e dei componenti dell'Ufficio di Presidenza, costituito da almeno due consiglieri, a maggioranza assoluta in prima votazione e a maggioranza dei presenti in seconda votazione.**";
- il quarto comma dell'art. 9 è sostituito dal seguente "**Il Presidente rappresenta la Consulta, forma l'ordine del giorno, anche su proposte dei componenti della Consulta, convoca e presiede le riunioni.**
La Consulta è convocata dal Presidente:
a) **Di propria iniziativa;**
b) **Su richiesta dei componenti dell'Ufficio di Presidenza;**
c) **Su richiesta di almeno due componenti della Consulta**.";

- al primo comma dell'art. 10, dopo le parole "se è presente la maggioranza dei componenti, " si aggiungono le seguenti parole "**in 1^ convocazione, oppure se sono presenti almeno tre dei componenti della Consulta, in 2^ convocazione.**";
- al secondo comma dell'art. 12 le parole "**o di un paese dell'U.E.**" sono cassate.
- al secondo comma dell'art. 21 dopo le parole "a maggioranza" si aggiunge la seguente parola " **assoluta** ";

2) di dare atto che, a seguito delle suesposte modifiche, il testo del regolamento della Consulta dei cittadini stranieri o apolidi risulta formulato come nel documento allegato, quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, con il n. 1. "

Ravvisata la necessità che la presente deliberazione acquisti immediata efficacia giuridica, con votazione dal seguente esito:

PRESENTI	n. 15
ASTENUTI	n. 2 (Ciampolini, Giglioli)
VOTANTI	n. 13
VOTI FAVOREVOLI	n. 13
VOTI CONTRARI	nessuno

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Allegato 1)

COMUNE DI CERTALDO

Provincia di Firenze

Consulta dei Cittadini Stranieri o Apolidi

(*con le modifiche*)

Art. 1
Istituzioni della Consulta

1. In attuazione a quanto previsto dell'art. 18 bis e dall'Art. 54 bis, dello Statuto è istituita la Consulta dei Cittadini Stranieri o Apolidi residenti nel Comune di Certaldo, allo scopo di favorirne la partecipazione alla vita pubblica.

2. La Consulta è eletta a suffragio universale con voto libero e segreto dalle Cittadine e dai Cittadini Stranieri o Apolidi, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. 2
Finalità

1. La Consulta costituisce un punto di riferimento per le attività di informazione, di aggregazione e di confronto sulle politiche della presenza degli stranieri o apolidi Comune di Certaldo, sotto i diversi aspetti dell'istruzione, del lavoro, della cultura, del tempo libero, della salute e dei servizi, allo scopo di favorire il dialogo e le integrazioni fra le diverse culture e la prevenzione di tutte le forme di xenofobia, razzismo, prevaricazione, violenza per l'affermazione dei diritti della persona umana.
A tal fine la Consulta, raccoglie opinioni tra i cittadini stranieri o apolidi su argomenti salienti della politica locale
che li coinvolgono; esprime pareri su iniziative che investono gli immigrati, adottate da organismi istituzionali promuove dibattiti ed incontri per agevolare il dialogo tra cittadini, associazioni e istituzioni pubbliche e private presenti nel territorio; fornisce consulenza alle Associazioni di stranieri per redigere e sviluppare progetti per i quali siano richiesti contributi al Comune; lavora per promuovere il diritto di voto attivo e passivo a tutti i cittadini stranieri residenti.

2. La Consulta è lo strumento attraverso il quale la Giunta ed il Consiglio Comunale sono informati delle condizioni e delle problematiche delle comunità straniere o apolidi, nonché delle opinioni dei cittadini stranieri o apolidi sulle questioni che riguardano l'amministrazione del territorio comunale. La Consulta viene in particolare sentita prima dell'approvazione delle deliberazioni riguardanti le condizioni degli stranieri nel Comune di Certaldo.

3. La consulta costituisce il supporto per l'esercizio dei diritti da parte degli stranieri o apolidi residenti nel Comune, singoli o associati, compresi quelli di partecipazione, di accesso e di informazione, a loro riconosciuti dalle leggi e dallo Statuto.

Art. 3
Sede, mezzi e risorse finanziarie

1. La Consulta svolge normalmente la propria attività nei locali messi a disposizione dal Comune.

2. La Consulta si avvale di nonna, per il suo funzionamento, del personale e delle attrezzature fornite dall'Amministrazione Comunale.

3. Il Bilancio annuale del Comune prevede le risorse necessarie al funzionamento della Consulta.

Art. 4
Composizione

I. La Consulta è composta da 10 membri, compreso il Presidente ed il Vicepresidente.

Art. 5
Competenze

I. Spetta alla Consulta deliberare, a maggioranza dei componenti, **in 1^ convocazione, oppure a maggioranza dei presenti, in 2^ convocazione** ,le proposte da presentare al Consiglio Comunale per la modifica del presente Regolamento.

2. Spetta del pari alla Consulta, a maggioranza dei componenti, **in 1^ convocazione, oppure a maggioranza dei presenti, in 2^ convocazione** , approvare le richieste da sottoporre all'Amministrazione Comunale e che debbono essere a tale scopo inviate al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale il quale è tenuto ad informare i Capì gruppo Consiliari.

3. , La Consulta è obbligatoriamente sentita dal Consiglio e dalla Giunta sulle proposte di deliberazione di carattere generale riguardanti le politiche dell'immigrazione. A tal fine le proposte sono inviate alla Consulta che deve esprimersi entro 15 giorni.

4. La Consulta, nel perseguimento della finalità di cui all'art. 2, avanza proposte nei confronti del Consiglio Comunale e della Giunta, tramite il proprio Rappresentante nel Consiglio.

Art, 6
Partecipazione alle attività del Comune di Certaldo

I. Il Presidente della Consulta o il Vice Presidente in sua assenza, **o il Consigliere eletto con maggior numero di voti in assenza di entrambi,** partecipa alle sedute del Consiglio Comunale con facoltà di parola, ma senza diritto di voto. A tal fine, al Presidente e al Vice Presidente della Consulta è inviata la convocazione del Consiglio Comunale con relativo Ordine del Giorno e programma dei lavori.

2. Il Presidente della Consulta può chiedere al Sindaco od al Presidente del C.C., di esaminare, con gli Assessori o con le articolazioni del Consiglio, questioni di particolare rilievo per i cittadini stranieri e/o apolidi.

Art. 7
Insediamento e scioglimento

1. La Consulta è insediata a seguito della convalida delle elette e degli eletti e resta in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale.

2. La prima seduta della Consulta è convocata dal membro eletto con il maggiore numero dei voti che la presiede fino alla elezione del Presidente.

3. Le elezioni della nuova Consulta si tengono di norma entro tre mesi dalla data di insediamento del nuovo Consiglio Comunale o di scioglimento della Consulta.

4. Il Sindaco, previa delibera del Consiglio Comunale, procede allo scioglimento della Consulta nel caso in cui metà dei membri risulti decaduta o dimissionaria e non sia possibile procedere alla surroga dei membri decaduti o dimissionari, oppure per gravi motivi.

Art. 8
Sostituzione dei membri

1. Si considera decaduto il membro della Consulta che perda uno dei requisiti cui al successivo Art. 13.
2. In caso di **assenza a tre convocazioni consecutive della Consulta (a distanza di almeno 30 gg. tra di esse) senza giustificato motivo** , dimissioni, decadenza, decesso di un membro della Consulta, si provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti nella stessa Lista.
Nel caso dell'assenza, la Consulta invierà all'interessato la comunicazione dell'avvio del procedimento di sostituzione, specificandone i motivi, dandone nel contempo notizia al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale.
Il consigliere interessato, entro 10 gg. dal ricevimento della suddetta comunicazione , dovrà far pervenire al Presidente della Consulta la motivazione delle assenze dandone contemporaneamente notizia al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale.
La mancata presentazione della giustificazione dell'assenza entro i termini previsti o il mancato accoglimento delle giustificazioni prodotte dà luogo alla pronuncia di decadenza da parte della Consulta .
3. Qualora la Lista risulti esaurita, il posto resosi disponibile verrà assegnato alla candidata o al candidato non eletto, più votato, tra tutte le altre liste presentate, dando la precedenza in caso di parità, alla lista meno rappresentata nella Consulta.

Art. 9
Presidente

1. **Il Presidente viene eletto dalla Consulta in prima votazione, a maggioranza assoluta dei componenti. Se dopo due votazioni non viene raggiunta la maggioranza richiesta, è sufficiente la maggioranza dei presenti. Il Presidente rimane in carica per un anno ed è rieleggibile. Dopo l'elezione del Presidente, la Consulta procede immediatamente all'elezione del Vicepresidente e dei componenti dell'Ufficio di Presidenza, costituito da almeno due consiglieri, a maggioranza assoluta in prima votazione e a maggioranza dei presenti in seconda votazione.**

2. E' specifico compito del Presidente curare l'attuazione delle deliberazioni della Consulta e dell'Ufficio di Presidenza.

3. In caso di impedimento o assenza, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente e, in caso di impedimento o assenza anche di quest'ultimo dal membro della Consulta eletto con maggior

numero di voti.

4. **Il Presidente rappresenta la Consulta, forma l'ordine del giorno, anche su proposte dei componenti della Consulta, convoca e presiede le riunioni.**
La Consulta è convocata dal Presidente:

a) **Di propria iniziativa;**
b) **Su richiesta dei componenti dell'Ufficio di Presidenza;**

Su richiesta di almeno due componenti della Consulta.

Art. 10
Sedute

I. Le sedute della Consulta sono valide se è presente la maggioranza dei componenti **in 1^ convocazione, oppure se sono presenti almeno tre dei componenti della Consulta, in 2^ convocazione**.

2. Le sedute della Consulta sono pubbliche, l'Ordine del Giorno degli oggetti in discussione è trasmesso per conoscenza al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale ed ai Capigruppo Consiliari.

Art. 11
Regolamento interno

I. La Consulta può dotarsi di un proprio Regolamento interno di organizzazione che non può in alcun modo contrastare con la Legge, con lo Statuto comunale, con il presente Regolamento e con i principi ispiratori dell'azione amministrativa. Esso diventa efficace a seguito di approvazione da parte della Giunta comunale.

Art. 12
Requisiti degli elettori

1. Sono elettrici ed elettori della Consulta le cittadine e i cittadini stranieri o apolidi che, alla data di svolgimento delle operazioni elettorali, sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) Cittadinanza di un paese straniero o "status" di apolide;
b) Carta di soggiorno o regolare permesso di soggiorno, valido o in corso di rinnovo;
c) Aver compiuto, diciotto anni di età; d) d) Essere iscritti all'anagrafe del Comune di Certaldo;
d) Non aver riportato condanne penali, risultanti dal casellario giudiziale italiano, che per i cittadini italiani comporterebbero l'esclusione dall'elettorato attivo.

2. Non possono in ogni caso essere elettrici ed elettori coloro che sono in possesso, oltre che della cittadinanza di un paese straniero anche della cittadinanza italiana.

L'esistenza dei requisiti richiesti è comprovata dall'esibizione:
a) Del passaporto od altro documento valido per l'espatrio o carta di identità italiana;
b) Della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno o della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda di rinnovo;
c) Dal documento comprovante lo "status" di apolide.

Art. 13
Requisiti di eleggibilità

1. Sono eleggibili quali membri della Consulta coloro:

a) Che sono in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 Dell'Art. 12;
b) Che siano residenti in Italia da almeno un anno;
c) Che non si trovano nella condizione di cui al comma 2 del medesimo Art. 12;
d) Che non si trovano nelle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità previste per i Consiglieri Comunali;
e) Nei confronti dei quali non è stato emesso decreto dì espulsione definitivo;
f) Che non siano membri di altri organismi consultivi in materia di immigrazione, nella Provincia di Firenze.

Art. 14
Indizione delle elezioni

1. E Sindaco indice le elezioni con proprio atto, contestualmente individua i componenti della Commissione elettorale e fissa i termini e le modalità di svolgimento della procedura elettorale.

2. Nello stesso atto determina:
   -La data delle consultazioni;
   -1 seggi elettorali;
   -L'orario di apertura e chiusura del seggio.

3 Delle elezioni, è data adeguata pubblicità e tempestiva informazione ai cittadini interessati con ogni mezzo idoneo.

4. La disciplina di dettaglio per l'effettuazione dell'elezione della Consulta degli stranieri è stabilita con ordinanza del Sindaco da emanarsi almeno 30 giorni prima della data delle consultazioni in attuazione delle prescrizioni del presente Regolamento ed in osservanza dei principi della legislazione vigente.

Art. 15
Liste elettorali

1. L'elezione dei componenti della Consulta avviene sulla base di liste elettorali, ciascuna delle quali deve essere composta da candidati rappresentativi di più nazionalità, ed accompagnata dal programma elettorale.

2. I promotori di ogni lista, singoli o riuniti in Comitato, debbono, al fine della presentazione delle candidat raccogliere almeno 10 e non più di 20 firme di aventi diritto al voto.
Ogni elettore può sottoscrivere una sola lista.

3 Ogni lista può prevedere, di nonna, la presenza non inferiore ad un terzo di ciascuno dei due generi e comunque, pena l'esclusione, la presenza di entrambi i generi.

4 Le liste devono essere presentate in Comune a pena di inammissibilità, entro e non oltre il trentesimo giorno *successivo* alla data di indizione delle consultazioni.

5. Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a 6 e non superiore a 10.

6. Le liste, redatte in lingua italiana, devono necessariamente indicare:
   - il simbolo e la denominazione della lista;
   - Cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati e numero progressivo di lista.

7. Alle liste presentate, è assegnato un numero in base all'ordine di sorteggio.

8. Ogni candidata o candidato entro il termine previsto per la presentazione della lista, deve rilasciare dichiarazione di accettazione della carica e dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti indicati all'art. 13, pena l'esclusione dalla lista.

Art. 16
Commissione elettorale

1. La commissione elettorale è formata dai seguenti membri o loro delegati:
Dal Sindaco, che presiede;
Dal Segretario Generale;
Dal dirigente dei Servizi Demografici:

2. La Commissione elettorale:
Richiede all'Ufficio Anagrafe del Comune gli elenchi delle cittadine e dei cittadini stranieri iscritti pres l'Anagrafe del Comune e che abbiano compiuto 18 anni di età;
Forma le liste degli aventi diritto al voto;
Verifica l'esistenza delle condizioni necessarie per la presentazione delle liste e delle candidature;
Procede ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive;
Risolve tutte le controversie insorte nello svolgimento della procedura elettorale;
Raccoglie i dati provenienti dai seggi;
Proclama gli eletti previa verifica della regolarità delle operazioni di scrutinio.

3. Le riunioni della Commissione Elettorale sono valide qualora siano presenti almeno due terzi dei componenti.

4. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei componenti assegnati.

5. Gli interessati possono ricorrere alla Commissione Elettorale, contro qualsiasi decisione, entro 10 giorni dalla avvenuta comunicazione. A fronte di ricorsi, la Commissione elettorale deve rendere fon-nale risposta all'interessato entro 10 giorni dalla data in cui il ricorso perviene.

Art. 17
Scheda elettorale

1. La scheda elettorale reca i simboli delle liste e gli spazi necessari ad assegnare la preferenza al candidato prescelto, essa viene timbrata e siglata da un componente del seggio.

2. L'Ufficio elettorale predispone, le schede elettorali, la modulistica ed apposite istruzioni da, distribuire ai/al presidenti di seggio contenenti le modalità operative dei singoli compiti previsti nel procedimento elettorale.

Art. 18
Seggio elettorale

1. Al seggio elettorale spetta il compimento delle azioni di voto. Esso si compone da un Presidente e da almeno tre scrutatori.

2. Perla validità delle operazioni è sufficiente che siano presenti almeno 2 componenti.

3. A ciascun seggio è ammesso un solo rappresentante per ogni lista presentata.

4. I componenti del seggio sono nominati con atto del Presidente della Commissione Elettorale.

Art. 19
Operazioni di voto

1. Le operazioni di voto per le elezioni dei membri del Consiglio si svolgono nell'arco di un solo giorno.

2. Gli elettori debbono presentarsi al seggio muniti dei documenti di cui all'art. 12, comma 3.

3. Essi possono esprimere il voto di lista barrando il simbolo e un voto di preferenza scrivendo nello spazio preposto il nome utilizzando le lettere dell'alfabeto in carattere latino, o il numero corrispondente alla candidata o candidato.

4. Nel caso in cui venga espresso il solo voto di lista esso si conteggia solo per la lista. Nel caso venga espresso il solo voto di preferenza esso vale anche per la lista.

5. La scheda è nulla se presenta segni di riconoscimento o non esprime in maniera univoca la volontà dell'elettrice o dell'elettore.

6. Lo scrutinio inizia subito dopo la chiusura dei seggi.

7. Le schede nulle e le schede bianche non vengono computate nel totale dei voti validi espressi.

8. A ciascuna lista spettano tanti seggi quanti sono i voti in proporzione riportati. La parte numerica intera che si ottiene moltiplicando i voti di lista per i seggi disponibili e dividendo, per il totale dei voti validi, indica il numero dei seggi spettanti in prima battuta ad ogni lista. Se i 10 seggi non sono, assegnati tutti, i. rimanenti vengono attribuiti alle liste che risultano avere i decimali maggiori, partendo dalle cifre più alte fino a concorrenza dei seggi rimasti. In caso di parità di decimali, acquista un seggio la lista che ha meno seggi già assegnati; se anche i seggi già assegnati sono pari guadagna il seggio rimasto, la lista i cui candidati hanno riportato complessivamente il maggior numero di preferenze.

Art. 20
Proclamazione degli eletti

1. La Commissione Elettorale effettuate le operazioni di scrutinio, provvede alla proclamazione delle elette e degli eletti.

2. Sono eletti membri della Consulta, le candidate e i candidati che risultano aver ottenuto il maggior numero di preferenze all'interno della lista fino a concorrenza dei seggi spettanti.

3. In caso di parità di voti di preferenza il seggio spetta al candidato anagraficamente più anziano.

Art. 21

Norme transitorie e finali

1. A seguito dell'approvazione del seguente Regolamento, il Sindaco provvede, ad indire le elezioni entro 12 mesi dalla esecutività della relativa delibera del Consiglio Comunale.

2. Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio Comunale o di propria iniziativa o su proposta, approvata a maggioranza **assoluta** dei componenti la Consulta degli stranieri.

3. Nel caso il diritto di voto attivo e passivo alle elezioni amministrative Comunali venga esteso -anche alle cittadine e ai cittadini stranieri o apolidi residenti nel territorio nazionale, non facenti parte dell'Unione Europea, il cui diritto elettorale, attivo e passivo è disciplinato dal Decreto legislativo 12/04/1996, n. 197, la Consulta degli stranieri del Comune di Certaldo decade, avendo perso la sua ragione di essere.

COMUNE DI CERTALDO

Provincia di Firenze

****

PARERI resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 allegati alla deliberazione di Consiglio Comunale / ~~Giunta Comunale:~~

avente il seguente OGGETTO:
Regolamento Istitutivo della Consulta degli Stranieri - Modifica

.....

.....

.....

.....

.....

****

Visto l'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 esprimo parere favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA** della presente proposta di deliberazione.

☐ ***Vedi sul retro eventuale parere contrario.***

Certaldo,.....16.OTT.2008...

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

_____

****

☒ Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto e rilevato che la stessa non presenta aspetti di natura contabile, non esprime alcun parere in merito in quanto non ricorrono gli estremi per l'espressione del parere di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.

☐ Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.

Certaldo,...16.10.2008

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

_____

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Avv. Campatelli Giovanni)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Antonio Favara)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Estratto della presente deliberazione viene pubblicato in copia in data odierna all'albo pretorio per quindici (15) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267.

Certaldo, 27 OTT. 2008

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza di giorni DIECI dal termine della pubblicazione all'albo pretorio.

Certaldo, _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

La presente deliberazione è stata:

☐ Revocata con atto n. _____ del _____
☐ Modificata con atto n. _____ del _____

Certaldo, _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Estratto dal verbale originale, in carta libera per uso amministrativo.

Certaldo, 27 OTT. 2008

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE